

CIRCOLARE INFORMATIVA SETTORE CONSULENZA DEL LAVORO - PAGHE

Oggetto: Correttivo Jobs Act

Con il d.lgs. 185 del 24/09/2016 sono state apportate alcune modifiche alle disposizioni dettate dai decreti (d.lgs. 81, 148, 149, 149, 150 e 151/2015) che compongono il cosiddetto Jobs Act (L. 183/2014, Art. 1, comma 13).

Di seguito le novità principali:

- Voucher

Il decreto stabilisce che i committenti imprenditori o professionisti i quali vogliono avvalersi di prestazioni lavorative con il sistema dei buoni lavoro (voucher) sono obbligati a comunicarlo alla sede territoriale dell'ispettorato del lavoro almeno **60 (sessanta) minuti prima dell'inizio dell'attività lavorativa** attraverso sms o **posta elettronica (e-mail)**. L'obbligo della comunicazione preventiva non ricade invece su chi non esercita attività imprenditoriale (per esempio privati o associazioni senza fine di lucro) e la P.A.

La comunicazione all'INPS resta, almeno per il momento, invariata.

La comunicazione degli imprenditori non agricoli e professionisti deve contenere i dati seguenti:

- Dati del datore di lavoro
- Dati personali o codice fiscale del collaboratore
- Luogo della prestazione
- Data di inizio e fine attività con indicazione del rispettivo **orario di lavoro**

Quindi non è più sufficiente indicare solamente le giornate di lavoro ma viene introdotto l'obbligo di indicare preventivamente anche l'orario giornaliero di inizio e di fine del lavoro.

I datori di lavoro agricoli non sono invece obbligati a segnalare l'orario di lavoro ma la comunicazione può riguardare prestazioni da svolgersi entro un arco temporale di non più di 3 giorni.

L'inosservanza dell'obbligo della comunicazione preventiva comporta sanzioni amministrative da € 400,00 fino ad un massimo di € 2.400,00.

Nella provincia di Bolzano l'indirizzo di posta elettronica al quale rivolgersi é:

ispettorato-lavoro@provincia.bz.it

Il decreto non contiene invece indicazioni per quanto riguarda l'indirizzo e-mail di riferimento a livello nazionale.

- Contratti di apprendistato

Viene stabilito che i contratti di apprendistato nel caso di non superamento dell'esame di fine apprendistato entro il termine previsto possono essere prolungati di un anno.

- Cassa integrazione guadagni

Il termine per la consegna della domanda di cassa integrazione per motivi oggettivamente non evitabili (per esempio maltempo nel settore edile) è stato prolungato. Finora la domanda doveva essere inoltrata entro 15 giorni dall'inizio dell'interruzione del lavoro. Ora il termine è stato spostato alla fine del mese successivo.

- Dimissioni telematiche e risoluzione consensuale del contratto di lavoro

Come indicato nella nostra circolare numero 2 dal 12/03/2016 le dimissioni e la risoluzione consensuale sono possibili solo con procedura telematica tramite sindacati, patronati, enti bilaterali o commissioni per la certificazione di contratti di lavoro. Corretto l'art. 26, comma 4 la trasmissione delle dimissioni online ora può avvenire anche per il tramite delle **sedì territoriali dell'ispettorato nazionale del lavoro** e dei **consulenti del lavoro**. Per il momento non è però chiarito come quest'ultimi possano accedere alla procedura online.

Per informazioni aggiuntive siamo naturalmente sempre a Vostra disposizione.

www.contracta.it - Tel: 0473 / 497902 - E-Mail: personal@contracta.it

Merano, ottobre 2016